



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N . 1540

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 477 del 12/05/2014)

“RIORDINO E TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) E DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)”



*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 26/05/2014*

Trasmesso alla I e III Commissione Consiliare Permanente il 26/05/2014



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 477 DEL 12/05/2014

OGGETTO: Disegno di Legge “Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”. Approvazione

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Assente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Assente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Assente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Sonia Cappannelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Disegno di Legge "Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)". Approvazione" presentata dal Direttore alla Salute, Coesione sociale, Società della conoscenza, dott. Emilio Duca;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dalla Vice Presidente Carla Casciari, avente ad oggetto: "Disegno di Legge "Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)"

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Vista la DGR 655 del 24/06/2013 recante in oggetto "Disegno di Legge "Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)". Preadozione";

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 17/04/2014 prot. n. 0054079/2014, con la quale è stato trasmesso il disegno di legge in oggetto corredata del parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale.

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Preso atto del parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, espresso nella riunione tenutasi in data 6 marzo 2014 e trasmesso con nota del 12/03/2014, prot. n. 0035881;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)" e la relazione che lo accompagna, dando mandato la propria Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare la Vice Presidente, Carla Casciari, quale rappresentante della Giunta regionale in ogni fase del successivo iter nell'assunzione di tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)"

RELAZIONE

Il presente disegno di legge regionale è conseguente al d.lgs 4 maggio 2001, n. 207, a sua volta attuativo dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), il quale ha affidato alle Regioni la competenza a definire le modalità applicative per l'inserimento delle IPAB nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari.

Di seguito si riepilogano l'evoluzione storica degli Enti oggetto di disciplina della presente proposta ed il loro inquadramento giuridico.

Con la legge 17 luglio 1890, n. 6972, detta anche "legge Crispi", le Opere Pie ed ogni altro ente morale aventi il fine di prestare assistenza ai poveri e di procurare l'educazione, l'istruzione e l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, presero il nome di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), acquistando natura giuridica pubblica. Lo scopo della legge fu quello di valorizzare la generosità di alcuni cittadini a favore delle persone in condizioni di disagio attribuendo ad essa pubblica rilevanza. I regolamenti attuativi della legge hanno poi disciplinato gli aspetti organizzativi e contabili delle IPAB e la "legge Crispi" ha continuato ad operare, per oltre ottant'anni, senza sostanziali modificazioni.

Tra gli effetti della approvazione della suddetta legge si evidenzia anche quello dell'attrazione delle IPAB nell'alveo della pubblica amministrazione, anche se queste istituzioni non furono completamente private del livello di autonomia che le aveva fino ad allora caratterizzate, sia in forza della propria origine e costituzione, che della ispirazione, religiosa o laica. Dalla trasformazione in ente pubblico ne è derivata la formale soggezione ad un sistema di controllo mutuato da quello comunale e provinciale (vigilanza-controllo sugli organi, tutela-controllo sugli atti) ed al regime vincolistico derivante dalle norme di contabilità pubblica. L'attrazione delle IPAB nell'alveo pubblicistico ha fatto sì che esse venissero tradizionalmente classificate tra gli enti pubblici locali non territoriali ed enti autarchici, ossia in grado di autodeterminare la propria organizzazione amministrativa e, soprattutto, autonomi, dal momento che la legge riconosceva loro la facoltà di introdurre, per il tramite dello statuto e dei regolamenti, vere e proprie norme giuridiche, dotate di un significativo grado di diffusività nell'ordinamento e volte, in particolare, a caratterizzarne amministrazione e scopi.

Altro passaggio fondamentale da ricordare è l'approvazione del d.p.c.m. 16 febbraio 1990, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 07.04.1988, n. 396, con la quale il giudice costituzionale, pur prendendo atto che la legge Crispi ha proceduto a realizzare un sistema di pubblicizzazione generalizzato ed esteso a tutte le iniziative originate dall'autonomia privata ha specificato che l'art. 38 ult. co. Cost., *"affermando la libertà dell'assistenza privata e conformando l'intero sistema costituzionale dell'assistenza ai principi pluralistici, sancisce il diritto dei privati di istituire liberamente enti di assistenza e, conseguentemente, quello di vedere riconosciuta, per tali enti, una qualificazione giuridica conforme alla propria effettiva natura"*. E' proprio sulla scorta di tale assunto che, con il citato dpcm, nel recepire i suggerimenti della Corte costituzionale, vengono dettate disposizioni alle Regioni in materia di personalità giuridica di diritto privato, chiarendo che le IPAB su base associativa o quelle che esercitano attività didattica a favore della prima infanzia, possono assumere personalità giuridica di diritto privato, mantenendo, ovviamente, il patrimonio e le attività in essere stabiliti dalle originarie tavole di fondazione e dagli statuti. In tal modo alle IPAB interessate viene data la possibilità di avviare la procedura di privatizzazione presentando apposita domanda alla Regione di riferimento.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tuttavia è con la legge 8 novembre 2000, n. 328 che il riordino di tali enti viene affrontato per la prima volta in maniera organica; infatti è proprio con tale normativa che si registra il passaggio dall'assistenza, quale luogo di bisogni 'discrezionalmente soddisfatti' ad una accezione di 'protezione sociale' come esercizio di diritti di cittadinanza, secondo un principio universalistico ed in un'ottica di sistema costituito da una molteplicità di attori, che, a vario titolo, concorrono alla realizzazione dell'intervento.

L'art. 10 della legge n.328/2000 ha definito due obiettivi prioritari:

- 1) salvaguardare la presenza delle IPAB nel settore dei servizi socio assistenziali, tenendo conto della mutata situazione di soggetti erogatori di prestazioni e riconoscendo ad esse, insieme ai soggetti del terzo settore, l'inserimento a pieno titolo nel sistema integrato dei servizi socio assistenziali;
- 2) una migliore definizione del ruolo delle IPAB anche dal punto di vista organizzativo, attraverso la specificazione della loro natura giuridica.

In ossequio alla "delega" contenuta nell'art. 10 della legge n. 328/2000, il d.lgs. n. 207/2001 riconduce le "nuove" IPAB a due diverse tipologie: persona giuridica di diritto pubblico (Aziende pubbliche di servizi alla persona – ASP), o fondazioni/associazioni di diritto privato (c.d. depubblicizzazione). A prescindere, tuttavia, dalla forma giuridica adottata, le IPAB trasformate, che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il d.lgs. n. 207/2001 rinvia alla disciplina regionale la definizione del ruolo e delle funzioni delle IPAB (trasformate): le modalità di concertazione con i diversi livelli istituzionali; in sede di pianificazione territoriale la definizione delle modalità di partecipazione delle IPAB e della loro rappresentanza alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi; l'apporto delle IPAB al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari.

Nel dettaglio, il citato d.lgs. n. 207/2001 dispone che le regioni, nella definizione delle modalità per l'inserimento delle IPAB nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, devono prevedere:


- che le IPAB, oggetto del riordino, possano acquisire la natura di Aziende pubbliche di servizi alla persona, ASP (il decreto fissa i criteri generali per la trasformazione, salvaguardandone interessi generali e patrimoniali) o la personalità giuridica di diritto privato, in particolare laddove il patrimonio, il volume di attività e il reddito non consentano la trasformazione in ASP;
- che la trasformazione possa avvenire anche attraverso fusioni e accorpamenti volti a superare la polverizzazione delle piccole strutture, utilizzare economie di scala e migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale;
- che per le ASP siano definite forme di contabilità e di bilancio adeguate al profilo aziendale;
- la definizione di criteri per le modifiche statutarie delle IPAB che si trasformano in Asp;
- la individuazione dei principali compiti degli organi delle Aziende e dei criteri per la nomina del direttore, con le relative funzioni.

Successivamente la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 assegna alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza sociale ed in questo contesto viene approvata la legge regionale n. 26 del 28/12/2009, che detta la disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. L'art. 7 della suddetta legge regionale stabilisce che le ASP sono inserite nel sistema pubblico di programmazione, progettazione e attuazione dei servizi e degli interventi sociali e che le loro funzioni si realizzano, prevalentemente, attraverso la produzione e l'offerta di servizi ed interventi sociali e socio sanitari.

Un monitoraggio realizzato nel 2006 già permesso di ricostruire il panorama regionale delle IPAB, ivi compresi l'assetto giuridico e statutario, la situazione economico e patrimoniale e la tipologia degli interventi e dei servizi prestati da dette Istituzioni, tale quadro è in corso di aggiornamento.

Si riporta uno schema riassuntivo dei risultati della citata cognizione:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



tipo di informazione	dato rilevato
Anagrafica delle IPAB	n. 40 Ipab (parte delle quali già interessate da fusioni per consentire maggiore economicità e semplificazione degli adempimenti gestionali)
Finalità statutarie prioritarie	n. 12 (interventi e servizi per persone anziani) n. 8 (sostegno di attività scolastiche per minori) n. 5 (pubblica assistenza, assistenza ai giovani e adulti bisognosi) n. 2 (attività a favore di minori dei 18 anni) Le restanti svolgono attività diversificate
Risorse economiche	Bilanci di previsione 2005 (tutti attivi): - entrate € 33.261.929,24 - uscite € 33.143.468,10 Bilanci consuntivi anno 2004: - entrate € 39.171.045,18 - uscite € 40.596.116,38
Patrimonio immobiliare (edifici, terreni e rustici)	Valore complessivo ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale del patrimonio immobiliare: € 77.730.910,01, di cui: - € 48.503.886,69 fabbricati - € 29.227.023,32 terreni Una parte del patrimonio immobiliare è inclusa tra i "beni culturali" ex d.lgs. 42/2004.
Collegamento con la rete dei servizi territoriali e altre Istituzioni	n. 6 hanno stipulato convenzioni con il Comune n. 14 hanno stipulato accordi con Aziende Usl n. 2 hanno sottoscritto l'accordo di programma per il Piano di Zona

Nel 2006 le risorse umane impiegate dalle IPAB con sede nella nostra Regione erano 732, tra personale proprio e personale di soggetti affidatari di servizi. Il personale proprio delle IPAB ammontava a n. 477 unità (il 56% con contratti a tempo indeterminato, il 27% a tempo determinato e il 17% atipico). Tale personale si è ridotto del 50% e dai dati più recenti emerge la tendenza ad un prevalente utilizzo di personale non proprio.

Tutto ciò premesso si precisa che con il presente disegno di legge vengono dettate disposizioni volte a permettere alle IPAB, esistenti ed operanti sul territorio regionale, di evolvere in forme giuridiche maggiormente coerenti con il contesto normativo ed istituzionale mutato rispetto alla disciplina 'crispina', soprattutto si mira ad assicurare un loro efficace inserimento nella rete integrata di servizi socio assistenziali, socio-sanitari ed educativi sul territorio, così da rafforzare i livelli essenziali delle prestazioni.

La proposta di ddl intende, pertanto, favorire lo sviluppo delle attuali IPAB, affinché le stesse possano trovare formule giuridico-organizzative che sappiano, da un lato, rispondere all'esigenza di operare in modo efficace e sostenibile e, dall'altro, assicurare una governance interna ed un sistema di responsabilità adeguati per quanti sono chiamati a gestire tali istituzioni.

Il ddl muove dall'assunto generale secondo cui le istituzioni e le organizzazioni non lucrative rappresentano una componente essenziale nella costruzione di un sistema di welfare socio-sanitario solidale e responsabile. Pertanto, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, Cost., la Regione intende prestar loro una particolare attenzione. Di qui la previsione di ravvisare l'estinzione delle Istituzioni quale ultima *ratio*, atteso che l'obiettivo è quello di mantenere, facendole evolvere, le esperienze oltremodo positive sviluppate nel corso del tempo.

Coerentemente, si intende favorire la libertà di scelta delle IPAB, le quali potranno, dunque, optare alternativamente per la trasformazione in ASP ovvero in soggetto di diritto privato (fondazioni o associazioni).



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Allo scopo di rendere il processo di trasformazione quanto più possibile coerente con le finalità sopra indicate e, soprattutto, creare una occasione di confronto e di progettazione strategica per quanto riguarda gli interventi e le azioni che le IPAB trasformande possono in raccordo con i comuni del territorio di riferimento, realizzare in futuro, la Regione agisce quale facilitatore e coordinatore di questo processo. In questa direzione il ddl prevede un percorso che coinvolge i servizi regionali competenti, i quali, ai fini di un esame congiunto dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di trasformazione, può indire una conferenza di servizi (a norma della legge 241/1990 e della l.r n.8/2011).

Dal punto di vista dei contenuti, il ddl, in conformità con la disciplina nazionale, consente la possibilità per le fondazioni di attivare percorsi di trasformazione ad esito dei quali esse possano assumere una qualificazione giuridica di "fondazione di partecipazione", ovvero assumere la specifica forma giuridico-organizzativa che, mantenendo intatte le caratteristiche della fondazione tradizionale (ossia il patrimonio destinato ad uno scopo), permetta anche ad altri soggetti (fondazioni casse di risparmio, volontariato organizzato, cooperazione sociale) di partecipare ai processi decisionali della fondazione medesima, attraverso apporti (danaro, immobili, personale, brevetti) da concordare in sede di revisione statutaria.

Per quanto riguarda la *governance*, in forza del principio di divisione tra funzione di indirizzo e funzione gestionale, si prevede, oltre che per le ASP, anche per le fondazioni di diritto privato una figura di direzione/coordinamento per assicurare il funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Il presente disegno di legge rappresenta, pertanto, un contributo regionale all'innovazione in un contesto normativo, sociale ed economico in cui i "fondamentali" sono in crisi sistematica. I soggetti che sorgeranno da detta trasformazione costituiranno una componente essenziale della rete dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi. Fermo restando che i soggetti chiamati ad assolvere alla funzione fondamentale di definire ed organizzare la rete dei servizi sociali e socio-sanitari sul territorio di riferimento sono gli enti locali e, quindi, ad essi spetta garantire ai cittadini l'erogazione dei servizi che integrano il livello essenziale delle prestazioni sociali, nella definizione di un sistema di welfare community, gli interventi e le politiche sociali non potranno prescindere anche dal ruolo fondamentale e vitale che le IPAB trasformate sapranno svolgere, attraverso una azione coordinata, stimolata e sostenuta dall'ente locale ad una implementazione del principio di sussidiarietà.

Il presente testo scaturisce da un confronto con i Comuni e con le IPAB operanti nel territorio regionale sul testo preadottato con DGR 655 del 24/06/2013 (si fa particolare riferimento all'incontro tenutosi il 16/07/2013 ed alle osservazioni di seguito pervenute).

Il Comitato delle Autonomie locali dell'Umbria (CAL Umbra), come da nota del 12/03/2014, prot. n. 0035881, che si allega al presente atto, nella riunione, del 6/03/2014 ha espresso parere favorevole con osservazioni, le quali sono state fatte proprie e riversate nel testo approvato con il presente atto.


Di seguito l'illustrazione dell'articolato.

Il presente disegno di legge si articola in 7 Titoli e 24 Articoli.

L'articolo 1), nel definire l'oggetto del disegno di legge, stabilisce che si procede a dettare la disciplina per il riordino e la trasformazione delle IPAB, aventi sede nel territorio regionale, determinando o la trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni già disciplinate dal codice civile), oppure la estinzione delle IPAB, quale ipotesi residuale laddove risultò accertata l'impossibilità di operare la trasformazione. Vengono, inoltre, dettate disposizioni volte a disciplinare le ASP che sorgono dalla trasformazione.

Principio cardine dell'intero percorso di riordino e trasformazione è quello di garantire che ciò avvenga nel rispetto delle finalità stabilite negli statuti e/o nelle tavole di fondazione di questi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Enti, come, fra l'altro, previsto dal d.lgs 207/2001, ragionevolmente riletti alla luce delle evoluzioni registrate negli interventi e servizi sociali, a partire dalla stessa l. 328/2000. Necessario il richiamo all'art. 7 della l.r. 26/2009, che ha dichiarato espressamente che le IPAB, riordinate con il presente testo, sono inserite nel sistema integrato di servizi e interventi sociali, dando, in tal modo, attuazione al principio di sussidiarietà (art. 118 cost.) e favorendo il coinvolgimento della comunità locale nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali, socio assistenziali, socio sanitari nonché promuovendo il ruolo dei soggetti no profit.

L'ambito di applicazione della presente proposta normativa (articolo 2) riguarda tutte le IPAB già disciplinate dall'abrogata legge, sopra citata, n. 6972/1890 ("legge Crispi"), anche se raggruppate e/o consorziate che:

- operano nel comparto dei servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici;
- erogano contributi economici per gli interventi e i servizi di cui sopra.

Il Titolo II detta disposizioni relative alla trasformazione delle IPAB, definendo, altresì, il relativo procedimento.

In primo luogo (articolo 3) vengono fissate le quattro ipotesi al cui verificarsi l'IPAB non può richiedere la trasformazione in ASP e, precisamente laddove:


- l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione;
- le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;
- sia verificata l'inattività da almeno due anni;
- risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione.

I dati attinenti ai patrimoni, ai bilanci, all'area di intervento e ai servizi/interventi erogati sono in corso di aggiornamento e, sulla base di tali dati, la Giunta regionale, a fronte del quadro ricostituito, procederà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, a stabilire nel dettaglio i criteri (massimo e minimo) per la trasformazione.

L'articolo 4 disciplina il procedimento per la trasformazione. La scelta di trasformarsi in ASP o soggetto di diritto privato e, conseguentemente, di approvare anche lo statuto del nuovo soggetto, è rimesso alla volontà dell'organo di governo delle IPAB (consiglio di amministrazione o altre denominazioni statutarie). All'IPAB, a seguito di apposita richiesta formulata alla Regione, viene concesso un termine (90 giorni dal ricevimento della richiesta) entro cui formulare la propria proposta. In ragione del necessario, più volte ricordato, inserimento di questi enti nel quadro della rete territoriale dei servizi alle persone, la decisione in merito alla proposta formulata dall'IPAB non può prescindere da un confronto con il territorio. E' prevista, pertanto, l'acquisizione di un parere del comune in cui ha sede l'IPAB. Se tale parere non viene espresso entro trenta giorni, la Giunta regionale può procedere nella decisione relativa alla trasformazione.

Al fine di permettere una valutazione che tenga conto in maniera più approfondita della molteplicità di interessi coinvolti nella trasformazione delle Istituzioni viene, inoltre, previsto che il dirigente della struttura regionale competente possa indire una conferenza di servizi (vedasi anche l'art. 30 della l.r. n. 8/2011 che detta norme in materia di semplificazione amministrativa), alla quale possono partecipare i rappresentanti dei servizi regionali competenti per materia e, qualora interessati, gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie Locali e altre istituzioni pubbliche (articolo 8).

Va precisato, che nel caso di trasformazione dell'IPAB in soggetto giuridico di diritto privato, con l'atto regionale viene approvata la proposta di trasformazione, ma la costituzione del soggetto ed il relativo riconoscimento viene effettuato a norma del Codice civile, del DPR



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

361/2000 che disciplina i procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e delle disposizioni regionali in materia.

Al fine di consentire che questo percorso di trasformazione sia integrale e non rimanga fuso, se nessuna IPAB del territorio regionale, viene prevista, allorquando l'Istituzione non presenta la richiesta di trasformazione, la nomina un commissario con il compito di adottare gli atti finalizzati alla trasformazione, previa concessione alla IPAB di un termine per procedere.

L'articolo 5 indica le disposizioni minime che devono essere contenute negli statuti dei nuovi soggetti.

In caso di IPAB che non possiedono i requisiti per procedere alla trasformazione in Asp è prevista la possibilità di deliberare l'adozione di un piano operativo di risanamento, razionalizzazione (articolo 6), anche facendo ricorso a fusione con altre IPAB, tali da consentire la ripresa dell'attività nel campo assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo e scolastico ed optare, poi, per la trasformazione. La proposta di risanamento e fusione può essere avanzata anche nel caso in cui la fusione stessa consenta una migliore realizzazione delle finalità statutarie ed una migliore integrazione delle attività e dei servizi erogati. La legge valuta, pertanto, positivamente la fusione di più istituzioni, purché venga salvaguardato il rispetto delle finalità istituzionali degli statuti originari e consenta una loro migliore realizzazione ed una integrazione delle attività e dei servizi erogati. Anche per tale processo di trasformazione viene previsto un parallelo procedimento di positivo confronto con le istituzioni comunali.

Come già anticipato la estinzione (articolo 7) delle IPAB costituisce ipotesi estrema e, comunque, viene preceduta da un tentativo volto alla elaborazione di un piano di risanamento da parte di un commissario straordinario; solo dopo l'accertata impossibilità di attuare il suddetto piano l'IPAB può estinguersi. Il patrimonio residuo dell'Ente estinto dovrà essere destinato secondo le disposizioni statutarie e, in caso di assenza di dispositivi specifici, il patrimonio è destinato, previa formazione di un inventario, al comune in cui ha sede l'IPAB, con vincolo di destinazione a favore di servizi sociali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici.

Il Titolo III detta la disciplina propria dell'ASP.

L'articolo 9, dopo aver definito le ASP enti pubblici non economici che perseguono finalità di rilevanza sociale, socio sanitaria, socio educativa e scolastica, dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, ribadisce che esse, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e territoriale, nell'ottica di una organizzazione a rete dei servizi.

Si richiama la normativa di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale) alla quale le ASP sono assoggettate qualora si avvalgano delle cooperative sociali per l'espletamento delle proprie attività.

Gli organi (articolo 10) delle Asp sono il presidente ed il consiglio di amministrazione. Per le sole Asp aventi origine associativa lo statuto può, altresì, prevedere l'assemblea dei soci quale organo rappresentativo di tutti i soggetti membri.

Gli articoli 11 e 12 dettano le disposizioni minime in merito ai compiti del presidente e del consiglio di amministrazione, disposizioni che possono variare in caso di presenza di un organo rappresentativo dei soci.

Quanto all'organo di revisione (articolo 13), salvo che lo statuto attribuisca tale funzione all'Assemblea dei soci, esso è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili. L'organo di revisione è monocratico ed è data la possibilità di prevedere che le funzioni di questo organo siano svolte dall'organo di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

revisione operante in altra ASP o nel Comune ove l'ASP ha la sede legale, previa stipulazione di una apposita convenzione tra i soggetti interessati.

In forza del principio di divisione tra funzione di indirizzo e funzione gestionale, sia per le Asp (articolo 14), che per i soggetti di diritto privato è prevista la figura di direzione, al fine di assicurare il funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal consiglio di amministrazione. In relazione alla figura di direttore si può parimenti prevedere, in base ad apposita convenzione, che esso svolge la propria attività anche in altra ASP, ovvero soggetto giuridico di diritto privato.

L'ASP si dota di regolamento di organizzazione e di contabilità, approvati dal Consiglio di amministrazione (articolo 15).

Il Titolo IV prevede due articoli (articoli 16 e 17) volti a dettare disposizioni per la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato.

Premesso che l'impianto normativo è volto a lasciare ampia libertà di scelta alle IPAB, le quali potranno, alternativamente, optare per la trasformazione in ASP ovvero in fondazioni/associazioni di diritto privato, le IPAB in possesso dei requisiti previsti del dpcm 16 febbraio 1990 sopra richiamato e nel rispetto delle finalità delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori, si possono trasformare in persone giuridiche di diritto privato. Al di fuori di tali fattispecie possono, tuttavia, trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato anche quelle IPAB che, nel rispetto delle finalità delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, ne fanno richiesta nelle modalità sopra descritte.

Si prevede, in una ottica di sussidiarietà (art. 118, Cost.), che gli statuti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato possano prevedere l'adesione di altri soggetti che partecipano alla realizzazione degli scopi delle stesse mediante apporto di risorse finanziarie, umane e strumentali. Tale adesione deve trovare adeguata rappresentanza nell'assemblea dell'ente con funzioni di proposta e di vigilanza secondo le modalità disposte dallo statuto. Nell'organo di governo della persona giuridica di diritto privato deve, comunque, essere assicurata rappresentanza alle persone indicate nelle originarie tavole di fondazione o statuti originari.

Il titolo V detta alcune disposizioni comuni relativamente a: personale, contabilità, vigilanza e controllo.

Quanto ai rapporti giuridici pendenti in capo alle IPAB trasformate in ASP, ovvero in persone giuridiche di diritto privato, l'articolo 18 fa proprio il principio che il nuovo soggetto conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali deriva.

Quanto al personale delle IPAB trasformate in ASP, ovvero in persone giuridiche di diritto privato, il ddl rinvia alla normativa vigente in materia, precisando, tuttavia, che:

- la trasformazione non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- il personale di cui sopra conserva la posizione giuridica nonché i trattamenti economici in godimento, compresa l'anzianità maturata.
- eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

Infine, rispetto alla contabilità, si precisa che le Asp informano la gestione economico finanziaria e patrimoniale ai principi del codice civile, garantendo il pareggio di bilancio ed adottano il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo.

Gli articoli 19 e 20 descrivono, nel dettaglio, i poteri di controllo sui nuovi soggetti sorti a seguito della trasformazione, mentre l'articolo 21 stabilisce i casi in cui scatta il potere sostitutivo.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si introduce un sistema di monitoraggio (articolo 22), da effettuare dopo due anni dall'entrata in vigore della legge, sul percorso di riordino prevedendo una relazione al Consiglio , mentre, dopo tre anni, è prevista una relazione attinente la operatività delle aziende sorte dalla trasformazione delle IPAB.

L'articolo 23 precisa che le IPAB che hanno sede nel territorio regionale e operano anche in altre Regioni limitrofe, ovvero quelle aventi carattere interregionale sono tenute a trasformarsi nel rispetto della presente legge e delle disposizioni statutarie e/o delle tavole di fondazione, in ASP e continuano a mantenere il carattere interregionale.

L'articolo 24 dispone, infine, l'abrogazione esplicita delle normative in materia.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)."

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), disciplina il riordino e la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominate IPAB, aventi sede legale nel territorio regionale.

2. Il riordino delle IPAB, nel rispetto dei principi e delle finalità degli statuti e delle tavole di fondazione delle stesse, è attuato con le seguenti modalità:

a) trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate ASP, o in persone giuridiche di diritto privato;


b) estinzione delle IPAB per le quali risulta accertata l'impossibilità ad operare la trasformazione di cui alla lettera a).

3. La presente legge, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, favorisce il coinvolgimento della comunità locale nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici, promuovendo il ruolo delle organizzazioni non a scopo di lucro.

4. Le IPAB trasformate ai sensi

segue atto n. 677 del 12/5/14

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



della presente legge, operanti in ambito socio assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) e concorrono alla programmazione sociale, all'organizzazione e alla gestione delle relative attività, nel rispetto delle normative vigenti.

5. La presente legge disciplina, altresì, l'organizzazione e il funzionamento delle ASP.

Art. 2 (*Ambito di applicazione*)

1. Il riordino e la trasformazione riguarda le IPAB, comprese quelle riunite, raggruppate e/o consorziate che, in conformità agli statuti e alle tavole di fondazione:

- a) operano nel comparto dei servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici;
- b) erogano contributi economici per gli interventi e i servizi di cui alla lettera a).

TITOLO II RIORDINO E TRASFORMAZIONE DELLE IPAB

Art. 3 (*Trasformazione delle IPAB*)

1. Le IPAB si trasformano in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con le modalità di cui all'articolo 4.

2. La trasformazione in ASP è esclusa nel caso in cui:


- a) le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;
- b) l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione;

c) sia verificata l'inattività da almeno due anni;

d) risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione.



Art. 4

(Procedimento per la trasformazione)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la trasformazione, in conformità con la normativa vigente.

2. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito denominata struttura regionale competente, entro trenta giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'atto di cui al comma 1, richiede all'organo di governo delle IPAB di:

a) comunicare la decisione degli organi competenti in merito alla trasformazione;

b) elencare le attività e i servizi erogati;

c) provvedere alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio;

d) effettuare la ricognizione del personale in servizio;

e) effettuare la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando le situazioni debitorie e creditorie nei confronti di soggetti terzi;

f) trasmettere la proposta di un nuovo statuto contenente gli elementi di cui all'articolo 5 e, ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il piano operativo di cui all'articolo 6.

3. L'organo di governo delle IPAB deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 2 entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al medesimo comma 2.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. La struttura regionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, richiede al comune in cui ha sede l'IPAB, il parere obbligatorio ma non vincolante sulla trasformazione, da rendersi entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La Giunta regionale approva, nei successivi trenta giorni dal ricevimento del parere, la trasformazione delle IPAB e, nel caso di trasformazione in ASP, il relativo statuto. Qualora il comune non fornisca il parere nei termini di cui al comma 4, la Giunta regionale procede indipendentemente da questo.

6. Il termine di cui al comma 5 è sospeso nel caso di indizione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 8.

7. Per quanto concerne le IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, il relativo riconoscimento è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto "n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59") e della normativa regionale vigente.

8. La struttura regionale competente, nel caso delle IPAB che non hanno provveduto agli adempimenti nei termini di cui ai commi 2 e 3, acquisito il parere di cui al comma 4 del comune ove l'IPAB ha sede, diffida le stesse ad adempiere entro novanta giorni.

9. Decorso il termine di cui al comma 8 il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario ad acta con il compito di procedere alla trasformazione ovvero, ove ne sussistano le condizioni, alla fusione o all'estinzione ai sensi degli articoli 6 e 7.

10. La durata dell'incarico del commissario è stabilita nell'atto di cui al comma 9.

**Art. 5
(Statuto)**

segue atto n. 677 del 12/5/2014

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Lo statuto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), nel rispetto delle originarie finalità statutarie e/o delle tavole di fondazione, deve contenere e disciplinare, ai sensi della normativa vigente, in particolare:

- a) le finalità istituzionali e l'ambito degli interventi;
- b) la presenza, negli organi di cui agli articoli 10 e 17, di soggetti privati, di rappresentanti dei soci e di rappresentanti del comune nel caso in cui gli stessi risultino previsti negli originari statuti e/o nelle tavole di fondazione;
- c) le modalità organizzative e gestionali, che prevedono anche la funzione di direzione;
- d) le modalità e i criteri di nomina degli organi di cui agli articoli 10 e 17, la durata in carica, la revoca e la decadenza, nonché il loro funzionamento, gli eventuali compensi ed i rimborsi spese, ove spettanti;
- e) i requisiti per ricoprire le cariche di Presidente e di amministratore.

Art. 6
(Risanamento e fusione)

1. Le IPAB, al fine di consentire il superamento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, possono deliberare l'adozione di un piano operativo di risanamento, razionalizzazione e/o modifica delle finalità statutarie, anche mediante convenzionamento o fusione con una o più IPAB, tali da consentire la ripresa dell'attività nel campo socio assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo e scolastico, ed optare per la trasformazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

2. L'IPAB presenta il piano di cui al comma 1 alla struttura regionale competente entro novanta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 4, comma 2.

3. La struttura regionale competente, sul piano di cui al comma 1, richiede il parere obbligatorio ma non vincolante del comune ove ha sede l'IPAB, da rendersi entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della

segue atto n. 677

del 12/5/14

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

richiesta.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il piano di cui al comma 1 entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il comune non fornisca il parere nei termini di cui al comma 3, la Giunta regionale procede indipendentemente da questo.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso di indizione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 8.

6. La Giunta regionale, qualora l'IPAB non presenti il piano di cui al comma 1, scioglie gli organi e nomina, sentito il comune ove ha sede l'IPAB, un commissario ad acta con il compito di predisporre il piano di risanamento e di redigere l'inventario sullo stato patrimoniale, entro novanta giorni dalla nomina. La Giunta regionale, nei successivi trenta giorni, approva detto piano.

7. Le IPAB possono prevedere ipotesi di fusione anche nel caso in cui la fusione stessa consenta una migliore realizzazione delle finalità statutarie ed una migliore integrazione delle attività e dei servizi erogati.

8. In caso di fusione di più IPAB, lo statuto deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e/o delle tavole di fondazione, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento.

9. Gli organi di governo delle IPAB interessati al risanamento e alla fusione di cui al presente articolo deliberano la fusione medesima e la proposta di trasformazione, con le modalità di cui all'articolo 4.


10. La Giunta regionale con proprio atto approva il risanamento, la fusione e la conseguente trasformazione.

**Art. 7
(Estinzione)**

1. La Giunta regionale, qualora il commissario ad acta accerti l'impossibilità di predisporre il piano di risanamento di cui all'articolo 6, comma 1, delibera l'estinzione dell'IPAB destinando il patrimonio alle finalità

segue atto n.

677 del 10/5/14



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione. In assenza di disposizioni statutarie specifiche, il patrimonio è destinato al comune in cui ha sede l'IPAB, con vincolo di destinazione a favore di servizi sociali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, delibera altresì l'estinzione dell'IPAB, nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

Art. 8
(Conferenza di servizi)

1. La struttura regionale competente per le finalità di cui al presente Titolo può indire la conferenza di servizi ai sensi del Capo VII della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

2. Alla conferenza di servizi partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti per materia, gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e altre istituzioni pubbliche qualora interessate

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE
DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

Art. 9
(Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Le ASP sono enti pubblici non economici che perseguono finalità di rilevanza socio assistenziale e/o socio sanitaria e/o socio educativa e scolastica, dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Le ASP svolgono le proprie funzioni secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.

2. Le ASP, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e territoriale, nell'ottica di una organizzazione

segue atto n. 677
del 12/5/14



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a rete dei servizi.

3. Qualora le ASP si avvalgano delle cooperative sociali per l'espletamento delle proprie attività, ai sensi della normativa vigente, le stesse cooperative sociali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale).

4. Al fine di mantenere la propria identità e il legame con la comunità territoriale di riferimento, le IPAB trasformate conservano la stessa denominazione che avevano al momento del riordino e della trasformazione e, nel caso di fusione, la denominazione risultante dall'atto di fusione, sostituendo l'acronimo "IPAB" con quello di "ASP".

**Art. 10
(Organj)**

1. Sono organi delle ASP:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione.

2. Per le sole ASP aventi origine da IPAB di natura associativa, lo statuto può altresì prevedere l'assemblea dei soci quale organo rappresentativo di tutti i soggetti partecipanti all'ASP medesima.

**Art. 11
(Presidente)**

1. Il Presidente, nominato con le modalità stabilite dallo statuto di cui all'articolo 5, è il legale rappresentante dell'ASP e la rappresenta in giudizio.

2. Il Presidente è sostituito dal vice presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo.

3. Il Presidente, in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

4. Lo statuto può attribuire al Presidente

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ulteriori funzioni, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, nominato con le modalità stabilite dallo statuto di cui all'articolo 5, è l'organo di governo dell'ASP.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) approva lo statuto e le relative modifiche;
- b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;
- c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;
- d) approva i bilanci;
- e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
- f) nomina il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
- g) approva la dotazione organica dell'ASP su proposta del Direttore;
- h) delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
- i) approva le proposte di convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- j) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi.

3. Nelle ASP aventi origine da IPAB di natura associativa, gli statuti determinano il numero di componenti del Consiglio di amministrazione la cui nomina spetta all'assemblea dei soci di cui all'articolo 10, comma 2.

4. Nelle ASP di cui al comma 3, le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h) sono esercitate dall'assemblea dei soci,

segue atto n.


uff del *MSM*



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

salvo ulteriori funzioni previste nello statuto.

5. Agli amministratori delle ASP si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).



Art. 13
(Organo di revisione)

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione statutaria ed è scelto tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.

2. L'organo di revisione è composto da un solo componente effettivo.

3. Lo statuto può prevedere che le funzioni dell'organo di revisione siano svolte dall'organo di revisione operante in altra ASP o nel comune ove l'ASP ha sede legale, previa stipula di apposita convenzione tra i soggetti interessati.

Art. 14
(Direttore)

1. La gestione dell'ASP e la sua attività amministrativa sono affidate ad un Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione con atto motivato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto. Il Direttore è scelto tra i dipendenti dell'ASP in posizione apicale in possesso di specifica esperienza professionale in materia di gestione di servizi e strutture sociali. In mancanza di figura professionale idonea, il Direttore è scelto anche al di fuori della dotazione organica in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica posseduta.

2. Il Direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi dell'ASP e ad esso competono, nel rispetto del principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati riservati agli organi di cui all'articolo 10.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Previa stipula di apposita convenzione tra i soggetti interessati, più ASP possono avvalersi di un unico Direttore..

Art. 15
(Regolamenti)

1. Il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12 approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina, in particolare:

- a) l'articolazione della struttura organizzativa;
- b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto della normativa vigente;
- c) ogni altra funzione organizzativa.

3. Il regolamento di contabilità disciplina, in particolare:

- a) le modalità di valutazione della gestione tecnica e amministrativa;
- b) le modalità di controllo dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi.



TITOLO IV
TRASFORMAZIONE DELLE IPAB IN
PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO
PRIVATO

Art. 16
(Presupposti per la trasformazione)

1. Le IPAB possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con le modalità di cui all'articolo 4, nel rispetto delle finalità previste dallo statuto originario e/o dalle tavole di fondazione.

Art. 17
(Statuti e organizzazione interna)

segue atto n.

att

del

19/5/14

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Gli statuti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato possono prevedere l'adesione di altri soggetti che partecipano alla realizzazione dei propri scopi mediante apporto di risorse finanziarie, umane e strumentali.
2. L'organo di governo della persona giuridica di diritto privato deve comprendere tra i suoi componenti i soggetti previsti dallo statuto originario e/o dalle tavole di fondazione.
3. L'adesione di cui al comma 1 trova adeguata rappresentazione nell'assemblea di partecipazione con funzione di proposta e di vigilanza secondo le modalità disposte dallo statuto.
4. L'organo di governo può deliberare di attribuire le funzioni di direzione ad apposita figura professionale, definendone l'inquadramento contrattuale.
5. L'organo di governo adotta i regolamenti interni per il funzionamento della persona giuridica di diritto privato.


TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18 (Personale e contabilità)

1. Le IPAB trasformate in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato, conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.
2. Il rapporto di lavoro del personale delle ASP e delle persone giuridiche di diritto privato è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. L'attuazione del riordino e della trasformazione non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici in godimento, compresa l'anzianità maturata.

segue atto n. 677
del 12/5/2014



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

4. Le ASP informano la gestione economico finanziaria e patrimoniale ai principi del codice civile, garantendo il pareggio di bilancio.
5. Le ASP adottano il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale, relativo all'esercizio successivo.

TITOLO VI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 19 (Vigilanza e controllo sulle ASP)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di verifiche e controlli sulle strutture e sui servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici, la struttura regionale competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle ASP.

2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita:

- a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento sia conforme alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali;
- b) sui risultati di gestione.

3. Le ASP, per le finalità di cui al comma 1, trasmettono annualmente alla struttura regionale competente:

- a) il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale;
- b) una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.

4. La struttura regionale competente esercita un controllo preventivo sui seguenti provvedimenti delle ASP:

- a) sugli atti di disposizione immobiliare;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento del controllo di cui al presente articolo prevedendo anche le modalità di collaborazione con i comuni, le aziende unità sanitarie locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati.

Art. 20

(Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato)

1. La Regione esercita la vigilanza e il controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi del d.lgs. 207/2001 e del codice civile.

2. Le persone giuridiche di diritto privato, per le finalità di cui al comma 1, inviano alla Regione gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali. La Regione, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 23 del codice civile.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di svolgimento del controllo.

Art. 21

(Potere sostitutivo)

1. Nei casi di accertata e grave violazione di legge, di statuto o di regolamento, o di gravi irregolarità della gestione, nonché di irregolare costituzione o funzionamento degli organi, la struttura regionale competente diffida l'ASP a provvedere, in un termine non superiore a sei mesi dal ricevimento della diffida.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e in caso di dissesto economico-finanziario, il Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione della Giunta regionale stessa, scioglie gli organi

segue atto n.

677 del 12/5/14

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'ASP e nomina un commissario ad acta.

3. Nel caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere le finalità statutarie o di esaurimento delle stesse, ove non sia possibile procedere con le modalità di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione della Giunta regionale stessa, dispone l'estinzione dell'ASP e nomina un commissario liquidatore per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, al netto delle passività, secondo le disposizioni statutarie.

4. In assenza delle disposizioni statutarie di cui al comma 4, il patrimonio è destinato al comune in cui ha sede l'ASP, con vincolo di destinazione a favore di servizi sociali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici.

**Art. 22
(Monitoraggio)**


1. La Giunta regionale, decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea legislativa una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in ASP o in persone giuridiche di diritto privato;
- b) il numero delle ASP derivanti dalla fusione di IPAB;
- c) il numero di IPAB estinte ed i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale;
- d) le IPAB trasformate;
- e) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione.

2. La Giunta regionale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verifica lo stato di attuazione del processo di riordino e trasformazione delle IPAB con particolare riferimento:


- a) alla consistenza patrimoniale e alla capacità finanziaria delle ASP;
- b) all'ambito territoriale di operatività delle ASP ed ai settori d'intervento delle medesime;

segue atto n. 677 del 19/5/14



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) alle eventuali criticità riscontrate nell'attività di monitoraggio e controllo sulle ASP.



TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 23
(Norma finale)


1. Alla data di entrata in vigore della presente legge le IPAB a carattere interregionale che hanno sede legale in Umbria sono tenute a trasformarsi con le modalità di cui alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni statutarie e/o delle tavole di fondazione, mantenendo il carattere interregionale, previa intesa con le Regioni interessate.

Art. 24
(Abrogazione di norme)

1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 8 (Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica);
- b) legge regionale 2 aprile 1975, n. 19 (Estinzione delle Opere pie e devoluzione del patrimonio all'Ente comunale di assistenza di Terni);
- c) legge regionale 31 luglio 1978, n. 36 (Soppressione degli enti comunali di assistenza);
- d) legge regionale 17 maggio 1980, n. 46 (Norme sullo scioglimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

2. L'articolo 9 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) è abrogato.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Note di Riferimento****Nota all'articolo 1**

La legge 8 novembre 2000, n. 328 è relativa "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Il D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 è relativo "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328"

L'articolo 118 ultimo comma della Costituzione è il seguente:

"(omissis) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

La legge regionale 28 dicembre 2009 n. 26 è relativa alla "Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Nota all'articolo 4

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private"

Nota all'articolo 8

La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 è relativa "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali".

Nota all'articolo 9

La legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 è relativa a "Norme sulla cooperazione sociale".

Nota all'articolo 12

Il 2 comma dell'articolo 78 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", è il seguente:

art. 78 Doveri e condizione giuridica.

"(omissis) 2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Nota all'articolo 20


L'articolo 23 del codice civile è il seguente:

"Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa".

**Nota all'articolo 24**

La legge regionale 19 luglio 1972, n. 8 è relativa a "Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica";

La legge regionale 2 aprile 1975, n. 19 è relativa a "Estinzione delle Opere pie e devoluzione del patrimonio all'Ente comunale di assistenza di Terni";

La legge regionale 31 luglio 1978, n. 36 è relativa a "Soppressione degli enti comunali di assistenza";

La legge regionale 17 maggio 1980, n. 46 "Norme sullo scioglimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".

L'articolo 9 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) è il seguente:

"Art. 9 Deleghe.


1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.

2. I Comuni effettuano le nomine di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo e ne danno comunicazione al Consiglio regionale, per gli adempimenti previsti all'art. 8."



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA

L.r. 16 Dicembre 2008, n. 20



Perugia, 7 Marzo 2014

Alla Presidente della Giunta Regionale
CATIUSCIA MARINI

Alla Vice Presidente
CARLA CASCIARI

Loro Sedi

OGGETTO: D.G.R. n.655 del 24/06/2013 – “DDL “Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP)”. Preadozione. Parere.

In relazione alla Vostra nota prot. 121023 del 12/09/2013 il Consiglio delle Autonomie Locali riunitosi in data 6 Marzo 2014 ha esaminato la **D.G.R. n.655 del 24/06/2013 – “DDL “Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP)”** ed ha espresso nel merito **parere favorevole** a condizione che vengano recepite le seguenti osservazioni:

a) Art. 7 Estinzione.

Eliminare le lett. a) e b) dell'art. 7, in modo che in caso di scioglimento, i beni della IPAB vengano trasferiti al comune dove la stessa ha sede, “previa redazione dell'inventario sullo stato patrimoniale della stessa”;

b) Art. 12 Organo di revisione.

Al punto 2. Dell'art. 12 eliminare la possibilità che l'organo di revisione possa essere anche “collegiale”, lasciando quindi solo l'obbligo dell'organo “monocratico”.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Fausto Galilei



Il Presidente
Leopoldo Di Girolamo





Legalmail certified email message


On 2014-03-07 at 09:27:04 (+0100) the message "D.G.R. n.655 del 24/06/2013 – "DDL "Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP)". Preadozione. Parere. (prot. 0000053/2014)" was sent by "cal@postacert.umbria.it" and addressed to:

welfare.istruzione@regione.umbria.it
regione.giunta@postacert.umbria.it

The original message is attached with the name [postacert.eml](#) or [D.G.R. n.655 del 24/06/2013 – "DDL "Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza \(IPAB\) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona \(ASP\)". Preadozione. Parere. \(prot. 0000053/2014\)](#).

Message ID: [852559889.718522694.1394180824801vliaspec06@legalmail.it](#)

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission



----- Messaggio originale -----

Da: Welfare Istruzione <welfare.istruzione@regione.umbria.it>

Data: 07/03/2014 13:43 (GMT+01:00)

A: avestrelli@regione.umbria.it; pocchineri@regione.umbria.it

Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: D.G.R. n.655 del 24/06/2013 ? ?DDL ?Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP)? . Preadozione. Parere. (prot. 0000053/201

Da: Per conto di: cal@postacert.umbria.it [mailto:posta-certificata@legalmail.it]

Inviato: venerdì 7 marzo 2014 09:27

A: regione.giunta@postacert.umbria.it; welfare.istruzione@regione.umbria.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: D.G.R. n.655 del 24/06/2013 ? ?DDL ?Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP)? . Preadozione. Parere. (prot. 0000053/2014)


Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/03/2014 alle ore 09:27:04 (+0100) il messaggio "D.G.R. n.655 del 24/06/2013 – "DDL "Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP)" . Preadozione. Parere. (prot. 0000053/2014)" è stato inviato da "cal@postacert.umbria.it" indirizzato a: welfare.istruzione@regione.umbria.it regione.giunta@postacert.umbria.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 852559889.718522694.1394180824801vliaspec06@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione



Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE

OGGETTO: Disegno di Legge "Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)". Approvazione

PARERE DEL DIRETTORE



Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 30/04/2014

IL DIRETTORE
EMILIO DUCA

segue atto n. 125/14
del 12/5/14



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Politiche e programmi sociali (Welfare). Politiche familiari, politiche per l'infanzia, politiche giovanili. Politiche dell'immigrazione. Cooperazione sociale. Volontariato sociale. Istruzione e sistema formativo integrato. Diritto allo studio. Edilizia scolastica."

OGGETTO: Disegno di Legge "Riordino e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)". Approvazione

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 30/04/2014

Vice Presidente Carla Casciari

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

22 MAG. 2014
Perugia, li
Per copia conforme
all'originale
IL FUNZIONARIO

segue atto n. 677 del 12/5/14

